

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 36

lunedì, 9 agosto 2010

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE
TARGETTI

Firenze, 5 agosto 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 7 giugno 2010, n. 8

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 giugno 2010, n. 9

Proponente:

Assessore Riccardo Nencini

Approvata in data **28 luglio 2010**

Divenuta legge regionale 29/2010 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), pubblicata sul Bollettino ufficiale 28 febbraio 2005, n. 17, coordinato con l'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 46 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 "Norme generali in materia di tributi regionali"), sopra riportata.

Il testo coordinato dell'articolo qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Testo coordinato della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali

Art. 8 bis

Partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi regionali

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al cinquanta per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per tributi regionali.

1 bis. La quota di cui al comma 1, è elevata al 60 per cento nel caso in cui il comune abbia accettato nell'esercizio precedente un obiettivo migliorativo ai fini del patto di stabilità territoriale, a valere sulle entrate derivanti dall'azione di accertamento nell'anno successivo.

2. La partecipazione di cui al comma 1, si sostanzia nella trasmissione, alla Regione Toscana o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.

3. La partecipazione si realizza a seguito dell'adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione Toscana.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con deliberazione lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3.

5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

6. Le entrate e le uscite di cui al comma 1, sono iscritte rispettivamente all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 "Imposte e tasse" e all'UPB di uscita 731 "Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2010 e pluriennale 2010 - 2012.

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 47

Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Disposizioni sugli organi dei consorzi di bonifica regionali

Art. 3 - Disposizioni relative ai Consorzi di bonifica Padule di Fucecchio, Toscana centrale e Val di Chiana Aretina

Art. 4 - Compiti e funzioni del commissario straordinario

Art. 5 - Indennità

Art. 6 - Abrogazioni

Art. 7 - Entrata in vigore

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica);

Vista la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del territorio, si intende procedere alla predisposizione di un testo unico di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell'ambito del quale provvedere anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, che ne sono parte integrante, anche secondo gli indirizzi dell'intesa Stato-Regioni del settembre 2008;

2. Nelle more dell'approvazione del testo unico di cui al precedente capoverso, occorre dettare una disciplina transitoria per i consorzi di bonifica regionali, che garantisca nel contempo:

a) il funzionamento dei consorzi, che costituiscono soggetto essenziale nella gestione del territorio, con particolare riferimento alla difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico;

b) il risparmio e la razionalizzazione della spesa, bloccando l'effettuazione di procedure elettorali per l'elezione di organi che saranno oggetto, a breve, di una nuova disciplina.

3. Si pone pertanto la necessità di bloccare le procedure elettorali che alcuni consorzi, prossimi alla scadenza, hanno già avviato al fine di consentire l'insediamento dei

propri organi non oltre il 1° ottobre 2010, come previsto dalla l.r. 8/2010;

4. Occorre altresì bloccare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di tutti quei consorzi che saranno in scadenza fino all'approvazione del testo unico di riordino e comunque fino al 31 dicembre 2011;

5. Al fine di garantire la gestione amministrativa e programmatica e la prestazione dei servizi, è stata individuata la soluzione di sostituire gli organi di governo scaduti, attribuendo ai rispettivi presidenti uscenti le funzioni di commissario straordinario;

6. Per i consorzi che sono retti da una commissione provvisoria di amministrazione e da un commissario straordinario ai sensi degli articoli 52 e 30 della l.r. 34/94, la legge prevede disposizioni che tengono conto della loro specificità.

Approva la seguente legge

Art. 1
Oggetto della legge

La presente legge detta la disciplina transitoria degli organi dei consorzi di bonifica, da applicare nelle more dell'approvazione della riforma organica degli stessi nell'ambito del testo unico in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Art. 2
Disposizioni sugli organi dei consorzi di bonifica regionali

1. Nelle more dell'approvazione del testo unico di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto al comma 2, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza entro il 31 dicembre 2011 cessano alla data della scadenza e non sono rinnovati.

2. I colleghi dei revisori dei conti in carica nei consorzi di bonifica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'approvazione della legge di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 3, le funzioni degli organi cessati dei consorzi di bonifica sono svolte dal presidente del consorzio di bonifica uscente in qualità di commissario straordinario.

Art. 3
Disposizioni relative ai Consorzi di bonifica Padule di Fucecchio, Toscana centrale e Val di Chiana Aretina

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalle loro funzioni:

a) il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio;

b) la consulta del Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale;

c) la commissione provvisoria del Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina.

2. All'amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, in qualità di commissario straordinario, provvede:

a) per il Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio, il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale, il commissario straordinario nominato dalla provincia ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

c) per il Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina, il presidente della commissione provvisoria nominato dalla provincia ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 34/1994.

Art. 4

Compiti e funzioni del commissario straordinario

1. I commissari straordinari di cui agli articoli 2 e 3, esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione che in base alla legislazione vigente sono di competenza del presidente del consorzio di bonifica, del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa.

2. I commissari straordinari adottano gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio. In tali casi dell'adozione dell'atto è data comunicazione preventiva alla provincia competente.

3. Restano ferme le disposizioni della l.r. 34/1994 relative al controllo della provincia sugli atti dei consorzi.

4. Le funzioni e attività poste in essere dal commissario straordinario nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio.

5. In caso di cessazione del commissario la provincia competente ai sensi della l.r. 34/1994 provvede a nominare un nuovo commissario.

Art. 5

Indennità

1. Ai commissari straordinari di cui agli articoli 2 e 3, è attribuita un'eventuale indennità di funzione omnicomprensiva stabilita con atto successivo della Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia e comunque non superiore al

trattamento economico spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

2. L'indennità di cui al comma 1, è a carico del consorzio di bonifica.

Art. 6

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti:

a) legge regionale 5 agosto 2009 n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica);

b) legge regionale 9 febbraio 2010 n. 8 (Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica).

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE

TARGETTI

Firenze, 5 agosto 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 19 luglio 2010, n. 7

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 luglio 2010, n. 17

Proponente:

Assessore Anna Rita Brammerini

Approvata in data 28 luglio 2010

Divenuta legge regionale 30/2010 (atti del Consiglio)